

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'**"FUTURA CLUB I CAVALIERI****SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA"**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto il giorno tre del mese di ottobre, alle ore diciotto e minuti dieci in Prato, presso il mio studio notarile al viale della Repubblica n. 276.

Dinanzi a me dr. **FRANCESCO D'AMBROSI**, Notaio, residente in Prato ed iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato;

SI E' RIUNITA

l'assemblea totalitaria della società **"FUTURA CLUB I CAVALIERI SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA"**, con sede in Prato (PO), via Francesco Ferrucci n. 203/C, Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro Imprese di Prato 02180740975, capitale sociale euro 12.000,00 interamente versato ed esistente, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- autorizzazione all'Organo Amministrativo al trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune;
- modifica della denominazione con conseguente modifica dell'art. 1 dello statuto sociale;
- ampliamento dell'oggetto sociale con conseguente modifica

dell'art. 4.1 dello statuto sociale;

- proroga del termine di durata della società con conseguente modifica dell'art. 6 dello statuto sociale;

- introduzione della facoltà di nomina di un Revisore Unico in alternativa alla nomina del Collegio Sindacale con conseguente modifica degli artt. 35 - 36;

- integrazione della disciplina della clausola compromissoria con conseguente modifica dell'art. 42 del vigente statuto sociale.

E' avanti a me presente

il signor **DI CARLO ROBERTO**, nato a Roma (RM) il 13 novembre 1961, residente a Prato (PO), via del Borrino n. 54, Codice Fiscale DCR RRT 61S13 H501N, cittadino italiano, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, domiciliato per la carica presso la sede sociale, della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo, il quale assume la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'art. 20 dello statuto sociale.

Il Presidente,

constatata

- la presenza dell'intero capitale sociale come segue:

sé medesimo signor DI CARLO ROBERTO, innanzi generalizzato;

Euro 3.000,00

PUCCIANI FABRIZIO, nato a Prato (PO) l'1 febbraio 1956;

Euro 3.000,00

ROSSI SANDRA, nata a Prato (PO) il 25 giugno 1964;

Euro 3.000,00

BIANCHI SIMONA, nata a Prato (PO) il 4 giugno 1961;

Euro 3.000,00

TOTALE

Euro 12.000,00.

- la legittimazione dei summenzionati soci ad intervenire alla presente assemblea;

- la presenza del Consiglio di Amministrazione nelle persone di sé medesimo signor DI CARLO ROBERTO (Presidente del Consiglio di Amministrazione), innanzi generalizzato, e dei signori

ACCIAI ALESSANDRO, nato a Prato (PO) il 7 ottobre 1967 (Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione), BIANCALANI FABIO, nato a Prato (PO) il 22 settembre 1967 (Consigliere Delegato) POZZI SILVIA, nata a Sesto Fiorentino (FI) il 20 febbraio 1964 (Consigliere) e VIVIRITO GIUSEPPE, nato a Palermo (PA) il 18 dicembre 1961 (Consigliere);

- che l'assemblea, benché non convocata, è regolarmente costituita perché totalitaria, partecipando ad essa l'intero capitale sociale e tutti i componenti dell'organo amministrativo e nessuno opponendosi alla trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno;

dichiara

validamente costituita la presente assemblea e, pertanto, passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente propone la trattazione congiunta degli argomenti all'Ordine del Giorno ed espone agli intervenuti i motivi di opportunità che suggeriscono di autorizzare l'Organo Amministrativo a deliberare il trasferimento della sede sociale dall'attuale - via Francesco Ferrucci n. 203/C - a via del Castagno n. 68 nonché i motivi di opportunità che suggeriscono di apportare le seguenti modifiche allo statuto sociale:

- modifica della denominazione da "FUTURA CLUB I CAVALIERI SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA" a "FUTURA CLUB PRATO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA" in breve " FUTURA CLUB PRATO S.S.D. A R.L.".

Ove mai quanto sopra proposto venisse deliberato sarebbe necessario modificare l'art. 1 del vigente statuto sociale come segue:

<< **Art. 1 - Denominazione sociale**

E' costituita una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata con la denominazione "**FUTURA CLUB PRATO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA**" in breve "**FUTURA CLUB PRATO S.S.D. A R.L.**".>>;

- modifica dell'oggetto sociale al fine di renderlo più adeguato alle nuove esigenze della società.

Ove mai quanto sopra proposto venisse deliberato sarebbe necessario modificare l'art. 4.1 del vigente statuto sociale come segue:

<< **Art. 4 - Oggetto e attività sociali**

1. La società ha per oggetto principale l'esercizio di attività sportive dilettantistiche, sia a livello agonistico che amatoriale, compresa l'attività didattica e la promozione e l'organizzazione di gare, tornei e manifestazioni sportive, con particolare riferimento - ma non in via esclusiva - allo sport del NUOTO in tutte le sue discipline nelle quali si articola: Nuoto, Pallanuoto, Nuoto Sincronizzato, Salvamento e Tuffi, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive della FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO, degli Enti di promozione sportiva e delle altre Federazioni Sportive cui deciderà di affiliarsi, e dei rispettivi organi.>>;

- proroga del termine di durata della società, finora fissato al 31 dicembre 2040 (trentuno dicembre duemilaquaranta), al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta).

Ove mai quanto sopra proposto venisse deliberato sarebbe necessario modificare l'art. 6 del vigente statuto sociale come segue:

<< **Art. 6 - Durata**

La società ha durata fino alla data del 31 dicembre 2050 e potrà essere anticipatamente sciolta o prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.>>;

- introduzione della facoltà di nominare un Revisore Unico in alternativa alla nomina del Collegio Sindacale.

Ove mai tale proposta trovasse accoglimento occorrerebbe va-

riare gli articoli 35 - 36 del vigente statuto sociale, i quali assumerebbero la seguente nuova formulazione:

<< Art. 35 - Collegio Sindacale o Revisore Unico

1. La nomina del Collegio Sindacale o del Revisore Unico è obbligatoria nei casi previsti dall'articolo 2477 del codice civile.

2. Il Collegio Sindacale, qualora istituito, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dai soci, i quali designano anche il Presidente.

3. I Sindaci o il Revisore Unico durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I Sindaci o il Revisore Unico sono rieleggibili.

4. L'emolumento dei Sindaci o del Revisore Unico è stabilito dai soci e, in mancanza, dalle tariffe professionali vigenti.

Art. 36 - Competenze e doveri del Collegio Sindacale o del Revisore Unico

1. Il Collegio Sindacale o il Revisore Unico ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 - bis codice civile e inoltre esercita il controllo contabile; in relazione a ciò, il Collegio Sindacale dovrà essere integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

2. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli articoli 2405, 2406, 2407 e 2408, primo comma codice civile.

3. Delle riunioni del Collegio Sindacale deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

4. Il Sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

5. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione del Collegio Sindacale potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza.>>;

- integrazione della clausola compromissoria con la disciplina riguardante le controversie in materia sportiva non definibili dinanzi alla Commissione Sportiva.

Ove mai tale proposta trovasse accoglimento occorrerebbe variare l'articolo 42 del vigente statuto sociale, il quale assumerebbe la seguente nuova formulazione:

<< **Art. 42 - Clausola compromissoria**

1. Qualunque controversia insorgente tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale può essere rimessa al giudizio di un arbitro nominato su istanza della parte più diligente dal Presidente del Tribunale competente per territorio e decide in via rituale secondo diritto.

2. Il presente articolo è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto

della controversia.

3. Sono rimesse al giudizio arbitrale, secondo le modalità sopra esposte, anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti e in tale caso il giudizio, a seguito dell'accettazione dell'incarico, è vincolante per costoro.

4. Le controversie in materia sportiva non definibili dalla Commissione Sportiva saranno rimesse al giudizio di un collegio arbitrale previsto dai regolamenti delle Federazioni Sportive e dagli Enti di Promozione Sportiva ai sensi dei rispettivi regolamenti interni.>>.

L'assemblea, udita la relazione del Presidente, all'unanimità

d e l i b e r a

- di autorizzare l'Organo Amministrativo a deliberare il trasferimento della sede sociale dall'attuale - via Francesco Ferrucci n. 203/C - a via del Castagno n. 68;

- di modificare gli articoli 1 - 4 - 6 - 35 - 36 e 42 del vigente statuto sociale così come proposto dal Presidente. Il testo aggiornato del vigente statuto sociale si allega al presente verbale sotto la lettera "A", previa dispensa dalla lettura a me Notaio datane dal comparente, presenti gli intervenuti;

- di dare mandato al Presidente di apportare al presente verbale ed all'allegato statuto tutte quelle modifiche che fossero necessarie in sede di errata corrige.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara
sciolta la presente assemblea alle ore diciotto e minuti
trentotto.

Le spese e tasse del presente atto e le conseguenziali cedono
a carico della società.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che, scritto
da persona di mia fiducia, salvo quanto di mia mano, su tre
fogli per otto pagine intere e fin qui dell'ultima, viene da
me letto, presenti gli intervenuti, al comparente che lo ap-
prova, lo conferma e con me Notaio alle ore diciotto e minuti
cinquanta lo sottoscrive.

Firmato: DI CARLO ROBERTO - FRANCESCO D'AMBROSI NOTAIO - SI-
GILLO

STATUTO

TITOLO I°: DENOMINAZIONE - SEDE – SCOPO -- OGGETTO - AFFILIAZIONI - DURATA

- Art. 1 - Denominazione sociale
- Art. 2 - Sede sociale.
- Art. 3 - Scopo
- Art. 4 - Oggetto e attività sociali
- Art. 5 - Affiliazione e riconoscimento ai fini sportivi
- Art. 6 - Durata

TITOLO II° - CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI SOCI – PARTECIPAZIONI - RECESSO

- Art. 7 - Capitale sociale
- Art. 8 - Variazioni del capitale sociale: aumento
- Art. 9 - Variazioni del Capitale sociale: riduzione
- Art. 10 - Finanziamenti e versamenti in conto capitale dei soci
- Art. 11 - Partecipazioni
- Art. 12 - Limiti al trasferimento delle quote di partecipazione
- Art. 13 - Recesso dei soci
- Art. 14 - Rimborso della partecipazione del socio receduto - esclusione
- Art. 15 - Esclusione dei soci

TITOLO III° - ORGANI DELLA SOCIETA' – DECISIONI DEI SOCI – AMMINISTRAZIONE – CONTROLLO CONTABILE

- Art. 16 – Organi Sociali
- Art. 17 - Diritto di voto
- Art. 18 - Decisioni dei soci: competenze e forma delle decisioni
- Art. 19 - Metodo assembleare: convocazione
- Art. 20 - Presidenza dell'assemblea e verbale
- Art. 21 - Intervento in assemblea e rappresentanza
- Art. 22 - Audio/Video Assemblee
- Art. 23 - Consultazione scritta/consenso espresso per iscritto
- Art. 24 - Quorum costitutivi e deliberativi
- Art. 25- Amministrazione
- Art. 26 - Durata e cessazione dell'organo amministrativo
- Art. 27 - Consiglio di Amministrazione: presidenza e forma delle decisioni
- Art. 28 - Metodo collegiale: convocazione
- Art. 29 - Adunanze del consiglio mediante audio/videoconferenza
- Art. 30 - Metodo collegiale: deliberazioni
- Art. 31 - Poteri dell'organo amministrativo
- Art. 32 - Delega di poteri
- Art. 33 - Rappresentanza della società
- Art. 34 - Compenso dell'organo amministrativo
- Art. 35 - Collegio Sindacale o Revisore Unico
- Art. 36 - Competenze e doveri del Collegio Sindacale e del Revisore Unico

TITOLO IV° - ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO – UTILI – TITOLI DI DEBITO

- Art. 37 - Esercizi sociali - bilanci
- Art. 38 - Divieto di distribuzione degli Utili
- Art. 39 - Titoli di debito

TITOLO VI° - SCIoglIMENTO - CLAUSOLA COMPROMISSORIA – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 40 - Scioglimento
- Art. 41 - Devoluzione del patrimonio ai fini sportivi
- Art. 42 - Clausola compromissoria

Art. 43 - Domicilio dei soci
Art. 44 - Comunicazioni
Art. 45 - Socio Unico

TITOLO I°: DENOMINAZIONE - SEDE – SCOPO -- OGGETTO - AFFILIAZIONI - DURATA

Art. 1 - Denominazione sociale

E' costituita una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata con la denominazione **"FUTURA CLUB PRATO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA"** in breve **"FUTURA CLUB PRATO S.S.D. A R.L."**.

Art. 2 - Sede sociale.

1. La società ha sede nel comune di Prato all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.
2. L'organo amministrativo può istituire e sopprimere, ovunque, filiali, succursali, uffici amministrativi o unità locali comunque denominate, ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato. Spetta invece ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Art. 3 - Scopo

1. La società ha per scopo l'esercizio, la promozione e la diffusione dell'attività sportiva dilettantistica, compresa l'attività didattica, con particolare riferimento allo sport del NUOTO in tutte le sue discipline nelle quali si articola: Nuoto, Pallanuoto, Nuoto Sincronizzato, Salvamento e Tuffi, sia a livello agonistico che amatoriale e ricreativo, quale fattore di formazione e di benessere psico-fisico, morale e sociale del cittadino, al servizio del Paese e dello Sport Nazionale e senza discriminazioni connesse alla razza, al sesso, al censo, alla religione, alla nazionalità, all'età, alle condizioni psico - fisiche nonché alle convinzioni morali.
2. La società non ha scopo di lucro; conseguentemente è tassativamente esclusa ogni forma di distribuzione, anche indiretta, di utili, proventi o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della società, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge. Il patrimonio residuo allo scioglimento della società, da qualunque causa determinato, dovrà essere devoluto ad altre Società o Associazioni Sportive aventi finalità analoghe, ovvero ad altri fini sportivi, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
3. La società è apolitica, apartitica e non si prefigge scopi di natura religiosa.

Art. 4 – Oggetto e attività sociali

1. La società ha per oggetto principale l'esercizio di attività sportive dilettantistiche, sia a livello agonistico che amatoriale, compresa l'attività didattica e la promozione e l'organizzazione di gare, tornei e manifestazioni sportive, con particolare riferimento – ma non in via esclusiva - allo sport del NUOTO in tutte le sue discipline nelle quali si articola: Nuoto, Pallanuoto, Nuoto Sincronizzato, Salvamento e Tuffi, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive della FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO, degli Enti di promozione sportiva e delle altre Federazioni Sportive cui deciderà di affiliarsi, e dei rispettivi organi.
2. Nel perseguimento dello scopo ed oggetto sociale, ed a mero titolo esemplificativo, la società potrà:

- a. costituire squadre agonistiche di atleti, anche mediante gruppi distinti per disciplina ed età, onde consentire la partecipazione degli atleti e delle squadre alle manifestazioni sportive indette dalle Federazioni Sportive e dagli Enti di Promozione Sportiva cui si affilia, ed in particolare dalla Federazione Italiana Nuoto;
 - b. organizzare gare, manifestazioni e tornei sportivi, nonché attività ricreative a favore del migliore utilizzo del tempo libero dei soci, tesserati e partecipanti, promuovendo, ove possibile, il coinvolgimento e la partecipazione delle persone diversamente abili;
 - c. svolgere ogni altro tipo di attività sportiva, motoria, ricreativa, didattica, culturale, idonea a promuovere la pratica e la diffusione dello sport dilettantistico;
 - d. costituire, gestire e condurre, a qualsiasi titolo, impianti e strutture sportive, nonché le attrezzature sportive e le strutture ricettive e ricreative ad essi afferenti, il cui ingresso sarà prioritariamente riservato ai soci della società ed ai tesserati della federazione sportiva e/o ente di promozione sportiva cui la società si affilierà;
 - e. gestire, nell'ambito degli impianti e strutture sportive di cui sopra, bar, punti di ristoro e attività ricreative e ricettive, per permettere l'aggregazione e lo sviluppo delle relazioni interpersonali, nonché centri estetici e/o di benessere e attività di riabilitazione, fisioterapia e sanitarie, con l'osservanza delle disposizioni previste dalla legge e nel rispetto dei vincoli imposti dalla stessa;
 - f. promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi, direttamente od a mezzo terzi;
 - g. svolgere attività di allestimento e gestione di iniziative, servizi ed attività culturali, turistiche e ricreative legate e/o collegate all'attività sportiva dilettantistica, ovvero finalizzati alla promozione dei valori dello sport dilettantistico ed alla conoscenza delle discipline sportive, compresi convegni, seminari, mostre ed eventi di spettacolo.
3. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti la società potrà prendere o concedere in affitto aziende o rami di esse ed esercitare, con finalità di autofinanziamento e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale, rispettando le normative amministrative e fiscali vigenti, attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici e privati a carattere locale, nazionale ed internazionale comprese cooperative e associazioni di categoria, assumere mutui e finanziamenti anche fondiari.
 4. La società potrà anche assumere partecipazioni ed interessenze in altre imprese o società aventi un oggetto analogo, affine o connesso al proprio che siano ritenute necessarie ed utili al conseguimento dell'oggetto sociale.
 5. La società potrà compiere, nell'interesse proprio e delle società ed imprese nelle quali ha assunto partecipazioni ed interessenze, tutte le operazioni commerciali e finanziarie, sia mobiliari che immobiliari, ritenute necessarie ed utili per il raggiungimento dello scopo sociale, ivi comprese la concessione di avalli, fidejussioni ed altre garanzie anche reali.
 6. La società non può comunque, senza avere assunto le caratteristiche prescritte - se non ove lecito in via non prevalente e a servizio dell'oggetto principale - svolgere le attività e compiere le operazioni

rientranti nelle particolari categorie di imprese il cui esercizio è oggetto a regimi legali e amministrativi speciali o riservati, che si hanno qui come riprodotti per relationem quali corrispondenti esclusioni e restrizioni espresse, i quali impongano caratteristiche, non proprie di questa società, o incompatibili con la stessa.

Art. 5 - Affiliazione e riconoscimento ai fini sportivi

1. La società richiederà l'affiliazione ed il riconoscimento ai fini sportivi dal CONI, per il tramite della Federazione Italiana Nuoto, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti. La società potrà anche richiedere l'affiliazione ad altre Federazioni Sportive Nazionali e/o ad Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI per lo svolgimento della attività sportive amatoriali non agonistiche e/o ricreative, sempre che tali ulteriori affiliazioni non siano in contrasto con quella principale alla Federazione Italiana Nuoto.
2. La società accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e direttive del C.I.O., del CONI, delle Federazioni Nazionali ed Internazionali o degli Enti di Promozione Sportiva cui risulterà affiliata e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti regolamentari e disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico della società nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti l'attività sportiva.
3. Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute negli statuti e nei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione e alla gestione delle società affiliate.

Art. 6 - Durata

La società ha durata fino alla data del 31 dicembre 2050 e potrà essere anticipatamente sciolta o prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO II° - CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI SOCI – PARTECIPAZIONI - RECESSO

Art. 7 - Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di euro 12.000,00 (dodicimila virgola zero zero), diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 del Codice Civile.
2. Possono essere conferiti, a liberazione della quota di Capitale Sociale sottoscritta, anche in sede di aumento del Capitale Sociale stesso, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società; la delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.
3. Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

Art. 8 - Variazioni del capitale sociale: aumento

1. Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica

del presente Statuto. E' espressamente esclusa la possibilità di aumento del capitale sociale a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in quanto incompatibile con il principio dell'assenza di scopo di lucro e di distribuzione anche indiretta di utile o avanzi di gestione

- 2 In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.
- 3 Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall'organo amministrativo a ciascun socio recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove partecipazioni, salvo che la decisione dei soci di aumentare il capitale sociale non stabilisca un termine maggiore di 30 (trenta) giorni per l'esercizio del diritto di opzione predetto.
- 4 Chi esercita il diritto di opzione può altresì, previa richiesta, e se non escluso dalla deliberazione dell'aumento, esercitare il diritto di prelazione sulla parte di aumento di capitale non optato dagli altri soci. Laddove l'aumento di capitale non sia stato interamente sottoscritto, le quote inoptate potranno essere, se previsto nella delibera di aumento, offerte a terzi dagli amministratori, nei tempi e nei modi previsti dalla delibera di aumento stessa.
- 5 E' attribuita all'Assemblea dei soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione, il diritto di recesso da esercitarsi secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Art. 9 - Variazioni del Capitale sociale: riduzione

1. Il Capitale Sociale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dello Statuto.
2. In caso di riduzione del capitale sociale è espressamente esclusa ogni ipotesi di distribuzione o rimborso di fondi, riserve o avanzi di gestione ai soci. Le quote di capitale relative alla riduzione dovranno essere destinate ai fondi di riserva.
3. In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del Collegio Sindacale, se nominato, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

Art. 10 - Finanziamenti e versamenti in conto capitale dei soci

1. I soci potranno eseguire, di propria iniziativa o su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.
2. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci anche non in proporzione alle rispettive quo-

te di partecipazione al Capitale Sociale, e devono sempre considerarsi infruttiferi di interessi, essendo espressamente esclusa ogni diversa determinazione dei Soci.

3. In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera dei soci.
4. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 cod. civ.

Art. 11 - Partecipazioni

1. Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento.
2. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. In applicazione del principio di democraticità di cui al comma 18 dell'art. 90 della Legge 289/02 non potranno essere attribuiti diritti specifici a singoli soci.
3. Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del codice civile.

Art. 12 – Limiti al trasferimento delle quote di partecipazione

1. Le quote di partecipazione al capitale sociale sono intrasferibili per atto tra vivi, ai sensi delle vigenti disposizioni speciali della legge istitutiva delle società sportive dilettantistiche di capitali. Il trasferimento delle quote è ammesso unicamente *mortis causa*.
2. Ai fini del divieto di cui al comma precedente si precisa a tal fine che per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto delle quote di partecipazione o di qualsiasi diritto sulle stesse (ivi compresi, in via esemplificativa, il conferimento in società e la trasmissione che si verifichi a seguito di operazioni di cessione o conferimento d'azienda, fusione e scissione), in forza del quale si conseguua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di detti partecipazioni o diritti;
3. Nel caso di morte di un socio, gli eredi del defunto avranno diritto di continuare nella società come soci, purché rappresentati da una persona scelta di comune accordo tra essi

Art. 13 – Recesso dei soci

1. Considerato il divieto assoluto di trasferimento delle quote sociali di cui al precedente articolo 12, il socio, ai sensi del vigente art. 2469, 2° comma, c.c., può recedere in qualsiasi momento dalla società. Il diritto di recesso motivato da tale causa, non potrà tuttavia essere esercitato entro il termine di due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.
2. Il diritto di recesso spetta inoltre ai soci negli altri casi previsti dalla legge (attualmente art. 2473 c.c.). Si applica altresì l'art. 2497 quater - c.c.
3. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno. La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non pre-

vista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, dell'ammontare della partecipazione di cui è titolare e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

4. Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione.
5. Nei casi precedentemente elencati il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.
6. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Art. 14 - Rimborso della partecipazione del socio receduto - esclusione

1. In deroga a quanto previsto dalla legge ordinaria (attualmente art. 2473 c.c.) ed in considerazione della legislazione speciale in materia di società sportive dilettantistiche e della particolare natura della società, priva di alcun fine di lucro, i soci che recedono dalla società non hanno diritto di ottenere alcun rimborso, né in relazione alla quota di partecipazione sottoscritta né in relazione alle riserve del patrimonio sociale.
2. Verificandosi il caso di recesso di uno o più soci il valore delle quote di partecipazione dagli stessi possedute dovrà essere destinato ad una specifica riserva di capitale della quale è espressamente esclusa la distribuitività per tutta la durata della società.
3. Verificandosi il caso di recesso di uno o più soci il valore delle quote di partecipazione dagli stessi possedute andrà ad aumentare proporzionalmente il valore delle quote possedute da tutti i soci rimanenti.

Art. 15 – Esclusione dei soci

1. Fermo restando quanto previsto dal codice civile, costituisce speciale causa di scioglimento del rapporto sociale la radiazione del socio dalla Federazione Italiana Nuoto o dalle altre Federazioni Sportive nazionali o Enti di Promozione Sportiva cui la società è affiliata per provvedimento disciplinare degli organi di giustizia federale.
2. Costituisce inoltre speciale causa di scioglimento del rapporto sociale la squalifica del socio per Doping;
3. Per il rimborso della partecipazione al socio escluso si applica l'articolo precedente.
4. La risoluzione del rapporto sociale non esonera il socio escluso dal pagamento dei contributi associativi previsti dal presente Statuto per l'anno in corso alla data di risoluzione del rapporto sociale.

TITOLO III° - ORGANI DELLA SOCIETA' – DECISIONI DEI SOCI – AMMINISTRAZIONE – CONTROLLO CONTABILE

Art. 16 – Organi Sociali

1. Sono organi della società:
 - a) L'assemblea dei soci;
 - b) L'Organo Amministrativo;
 - c) L'Organo di Revisione e Controllo (se nominato in forza di legge o per deliberazione dei soci)
2. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano della società. L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei soci e

le sue deliberazioni regolarmente adottate vincolano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

3. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero i co-amministratori sono i legali rappresentanti della società di fronte ai terzi ed in giudizio. Agli eventuali Amministratori Delegati spetta la rappresentanza della società entro i limiti delle rispettive deleghe.

DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEE

Art. 17 - Diritto di voto

1. Ciascun socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dal valore della quota sociale posseduta
2. In caso di pegno della quota il diritto di voto spetta comunque al socio debitore.

Art. 18 - Decisioni dei soci: competenze e forma delle decisioni

1. I soci decidono sulle materie loro riservate dalla legge – attualmente l'art. 2479 c.c. - e dal presente Statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.
2. Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'articolo 2479-bis del codice civile, oppure mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.
3. Nei casi previsti dalla legge – attualmente art. 2479, 4° comma, c.c. - le decisioni dei soci devono obbligatoriamente essere adottate con il metodo assembleare.

4. Art. 19 - Metodo assembleare: convocazione

1. L'Assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di impossibilità degli Amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, se nominato, o anche da un socio.
2. L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo purché nel territorio nazionale come riportato nell'avviso di convocazione.
3. L'Assemblea viene convocata con avviso spedito o consegnato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante agli atti della società (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica, sms o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati alla società dal socio). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
4. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; la seconda convocazione non potrà avvenire nello stesso giorno della prima.
5. In caso di urgenza la convocazione dell'Assemblea potrà anche avere luogo mediante avviso inviato a telegramma, e-mail, sms e telefax almeno tre giorni prima dell'Assemblea.
6. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si intende regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale

e tutti gli Amministratori ed i Sindaci effettivi, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti. Se gli Amministratori o i Sindaci effettivi, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 20 - Presidenza dell'assemblea e verbale

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, dal suo Presidente o, in caso di loro assenza, da altra persona eletta dall'Assemblea stessa. Il Presidente nominerà un Segretario, anche non socio.
2. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Art. 21 - Intervento in assemblea e rappresentanza

1. Hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nell'elenco dei soci presso il Registro delle Imprese. Coloro che risultano iscritti nell'elenco soci successivamente alla data di invio della convocazione dell'assemblea potranno partecipare alla stessa sempre che si dichiarino tempestivamente e sufficientemente informati sulle materie da trattare.
2. Il socio può farsi rappresentare per delega scritta da soggetti anche non soci. La delega non può essere rilasciata in bianco e dovrà essere conservata dalla società.
3. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Art. 22 - Audio/Video Assemblee

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Art. 23 - Consultazione scritta/consenso espresso per iscritto

1. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata adeguata informazione.
2. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, con il voto favorevole delle maggioranze previste al successivo art. 24.
3. Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio ovvero nel termine indicato nel testo della decisione. La mancata approvazione da parte del socio nel termine previsto per la conclusione del procedimento, sarà considerata voto contrario.
4. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 24 - Quorum costitutivi e deliberativi

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, di tanti soci che rappresentano la maggioranza dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Essa delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.
2. L'Assemblea straordinaria, convocata per deliberare in ordine alle decisioni concernenti le modificazioni del presente statuto e per le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di una maggioranza di almeno il 75% (settantacinqueper cento) dei soci presenti o rappresentati.

AMMINISTRAZIONE

Art. 25- Amministrazione

1. Ferma restando la competenza dei soci per le decisioni nelle materie di cui all'articolo 18 del presente statuto, la società può essere alternativamente amministrata, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:
 - a) da un Amministratore Unico;
 - b) da un Consiglio di Amministrazione composto da più membri, da un minimo di tre ad un massimo di undici, secondo il numero esatto che verrà determinato dai soci in occasione della nomina;
 - c) da due o più Amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti.
2. Spetta ai soci determinare la forma di amministrazione, nominare gli Amministratori, previa determinazione del loro numero e determinare la durata della carica.
3. Gli Amministratori possono essere scelti anche tra non soci.
4. Fino a contraria deliberazione dell'assemblea, gli amministratori non sono vincolati dal divieto di cui all'art. 2390 del codice civile. E' fatto tuttavia divieto agli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito delle medesime federazioni sportive o discipline associate riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito delle medesime discipline facenti capo agli enti di promozione sportiva cui la società delibererà di affiliarsi.
5. Non possono inoltre essere nominati Amministratori della società o, se nominati, decadono automaticamente dalla carica, coloro che sono stati oggetto di provvedimenti disciplinari di radiazione da parte del CONI o delle Federazioni Sportive, Discipline Associate o Enti di Promozione Sportiva cui la società delibererà di affiliarsi. In caso di provvedimenti di sospensione temporanea da parte delle Autorità Sportive l'Amministratore colpito dal provvedimento cesserà dalla carica per il tempo corrispondente alla sospensione comminata dall'Autorità Sportiva.

Art. 26 - Durata e cessazione dell'organo amministrativo

1. L'Amministratore Unico, gli Amministratori o i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'appro-

- vazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
2. Gli Amministratori sono rieleggibili.
 3. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato, purché la maggioranza sia costituita da amministratori nominati dai soci. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea dei soci.
 4. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dai soci, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Salvo diversa disposizione dei soci, gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
 5. Se viene meno la maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica deve intendersi decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione, ed i consiglieri rimanenti devono senza indugio convocare l'Assemblea dei soci per il rinnovo dell'Organo Amministrativo. In caso di nomina di due co-amministratori la decadenza opera con il venire meno di uno dei due amministratori.

Art. 27 - Consiglio di Amministrazione: presidenza e forma delle decisioni

1. Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbiano provveduto i soci con propria decisione all'atto della nomina degli amministratori, elegge fra i suoi membri il Presidente ed un Vice-Presidente. Il Presidente convoca il Consiglio, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie dell'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.
2. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate, in alternativa al metodo collegiale, mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, salvo per le materie per le quali la legge richiede espressamente la delibera collegiale. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun consigliere il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.
3. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. Dai documenti sottoscritti dai consiglieri dovranno risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.
4. Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio ovvero nel termine indicato nel testo della decisione. La mancata approvazione da parte del consigliere nel termine previsto per la conclusione del procedimento, sarà considerata voto contrario.
5. Le decisioni prese ai sensi del presente articolo devono essere trascritte a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata agli atti della società.
6. Qualora sia richiesto da almeno uno degli amministratori in carica, la decisione deve essere adottata dal Consiglio di Amministrazione con il metodo collegiale.

Art. 28 - Metodo collegiale: convocazione

1. Il Consiglio è convocato ogniqualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura del Presidente o di un Amministratore Delegato, ed ogni volta che uno degli amministratori, o se esiste il Collegio Sindacale, un Sindaco effettivo ne facciano richiesta.
2. Il Consiglio sarà convocato con avviso spedito o consegnato a ciascun consigliere ed ai Sindaci effettivi, se nominati, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo; nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica, sms o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o sms allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori e dai sindaci.
3. In caso di urgenza il Consiglio potrà essere convocato anche tramite telegramma, telefax, posta elettronica e sms da spedirsi almeno due giorni prima della riunione.
4. L'avviso dovrà contenere il luogo, la data e l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.
5. Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o in altro luogo purché nel territorio nazionale come riportato nell'avviso di convocazione.
6. Sono tuttavia valide le riunioni consiliari, anche se non convocate come sopra, purché siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione ed i Sindaci effettivi, se nominati, e tutti i presenti si dichiarano informati sugli argomenti da trattare e nessuno si oppone alla trattazione degli stessi.

Art. 29 - Adunanze del consiglio mediante audio/videoconferenza

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Art. 30 - Metodo collegiale: deliberazioni

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio assunte con deliberazione collegiale, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni dovranno essere prese a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti per quanto riguarda gli atti di ordinaria amministrazione, ed a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica in relazione agli atti di straordinaria amministrazione.
2. Il Presidente ha un voto pari agli altri membri.
3. Delle riunioni del Consiglio viene redatto verbale che è trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori, firmato dal Presidente e dal Segretario. Il Presidente designa il Segretario che può essere anche un estraneo al Consiglio stesso.

Art. 31 - Poteri dell'organo amministrativo

1. L'organo amministrativo, quale che sia modalità di amministrazione prescelta, gestisce la società con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e ad esso spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con facoltà di deliberare su tutti gli atti ritenuti utili e/o opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi sol-

- tanto quelli che la legge o lo statuto riservano alla decisione dei soci.
2. L'esecuzione delle operazioni la cui decisione sia riservata dalla legge o dallo statuto ai soci è di competenza dell'organo amministrativo.
 3. Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c. ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere, nell'ambito dell'ordinaria amministrazione, tutti gli atti che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, ferma restando la competenza del consiglio di amministrazione per la straordinaria amministrazione.
 4. Nel caso di nomina di più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti, i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, potranno essere attribuiti agli stessi sia in via congiunta che in via disgiunta, ovvero taluni poteri di amministrazione potranno essere attribuiti in via disgiunta e gli altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intenderanno attribuiti agli amministratori in via disgiunta a ciascun amministratore per gli atti di ordinaria amministrazione ed in via congiunta per gli atti di straordinaria amministrazione.
 5. Sono in ogni caso considerati atti di straordinaria amministrazione, a titolo indicativo e non esaustivo:
 - a) l'acquisto, anche a mezzo di contratti di locazione finanziaria, la vendita, permuta di immobili e diritti reali immobiliari;
 - b) gli atti di compravendita e di affitto di aziende di ogni tipo;
 - c) la stipula di contratti di locazione immobiliare;
 - d) l'acquisto, anche a mezzo di contratti di locazione finanziaria, e la vendita di beni mobili registrati
 - e) la costituzione di società, di consorzi e di enti collettivi e l'assunzione di partecipazioni sociali ed interessenze di qualsiasi specie;
 - f) la concessione di fidejussioni e di garanzie a favore di terzi da parte della società;
 - g) la concessione di ipoteche sui beni di proprietà della società e la costituzione in pegno dei beni della società;
 - h) l'assunzione di affidamenti bancari, di mutui e di finanziamenti di qualsiasi genere;
 - i) il rilascio di cambiali e l'accettazione di cambiali-tratte;
 - j) promuovere azioni giudiziarie diverse da quelle cautelari ed esecutive in qualsiasi sede anche arbitrale ed in ogni grado e la relativa nomina e revoca di avvocati e procuratori legali;
 - k) le transazioni, le rinunce alle liti ed i compromessi in arbitri anche amichevoli;
 - l) ogni operazione che comporti un impegno di spesa superiore ad euro 20.000,00 (ventimila virgola zerozero).
 6. Quando l'amministrazione della società è affidata ad un amministratore unico, questi assume ogni più ampio potere di amministrazione ordinaria della società, mentre per gli atti di amministrazione straordinaria sarà necessaria l'autorizzazione dell'assemblea dei soci.

7. Il Consiglio di Amministrazione, o gli Amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti o l'Amministratore Unico, quest'ultimo previa autorizzazione dei soci a sensi del comma precedente, possono nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.
8. La mancanza della preventiva autorizzazione dei soci e/o del Consiglio di Amministrazione, ogniqualevolta questa sia richiesta per il compimento di un atto di amministrazione, comporta la responsabilità dell'Amministratore Unico e/o dell'Amministratore Delegato ai sensi dell'art. 2476 c.c. e costituisce giusta causa di sua revoca

Art. 32 - Delega di poteri

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Il Consiglio può comunque sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a se operazioni rientranti nella delega.
2. Gli Amministratori Delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e ai Sindaci effettivi, se nominati, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le dimensioni o caratteristiche effettuate dalla società e dalle sue eventuali controllate.
3. Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli Amministratori Delegati che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.
4. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto del codice civile.
5. Le cariche di Presidente e di Amministratore Delegato sono cumulabili.

Art. 33 - Rappresentanza della società

1. L'Amministratore Unico ha la rappresentanza legale e generale della società.
2. In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché al Vice Presidente e agli Amministratori Delegati eventualmente nominati, nell'ambito dei poteri loro conferiti.
3. In caso di nomina di due o più Amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti la rappresentanza della società spetta agli stessi amministratori in via disgiunta e/o congiunta in relazione alla tipologia degli atti e delle operazioni da compiere, ai sensi del precedente art. 29, comma 4.
4. L'organo amministrativo è autorizzato a nominare Direttori, vice Direttori, Procuratori, conferendo in parte i suoi poteri e attribuendo la relativa rappresentanza sociale.

Art. 34 - Compenso dell'organo amministrativo

1. Agli Amministratori spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, un compenso annuo da determinarsi dai soci con decisione valida fino a modifica, o per il diverso tempo stabilito in sede di decisione stessa. Il Consiglio determinerà, sentito all'occorrenza il parere dei Sindaci effettivi, la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche o di compiti speciali.
2. I soci possono inoltre assegnare all'organo amministrativo una indennità per la cessazione del rapporto.

3. Gli emolumenti spettanti agli amministratori, che potranno essere costituiti, verificandosene le circostanze, anche da compensi per esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica e/o per svolgimento di attività di collaborazione coordinata e continuativa di natura amministrativo-gestionale ai sensi delle vigenti norme tributarie, non potranno essere individualmente superiori, in caso di amministratori soci della società, al compenso massimo previsto dal D.P.R. 10 ottobre 1994, n. 645 e dal D.L. 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 335 e successive modifiche ed integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni, così come richiamati dall'art. 10, comma 6, lett. c) del D.Lgs n. 460/1997.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 35 - Collegio Sindacale o Revisore Unico

1. La nomina del Collegio Sindacale o del Revisore Unico è obbligatoria nei casi previsti dall'articolo 2477 del codice civile.
2. Il Collegio Sindacale, qualora istituito, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dai soci, i quali designano anche il Presidente.
3. I Sindaci o il Revisore Unico durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I Sindaci o il Revisore Unico sono rieleggibili.
4. L'emolumento dei Sindaci o del Revisore Unico è stabilito dai soci e, in mancanza, dalle tariffe professionali vigenti.

Art. 36 - Competenze e doveri del Collegio Sindacale o del Revisore Unico

1. Il Collegio Sindacale o il Revisore Unico ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 - bis codice civile e inoltre esercita il controllo contabile; in relazione a ciò, il Collegio Sindacale dovrà essere integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero di Giustizia.
2. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli articoli 2405, 2406, 2407 e 2408, primo comma codice civile.
3. Delle riunioni del Collegio Sindacale deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.
4. Il Sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
5. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione del Collegio Sindacale potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza.

TITOLO IV° - ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO – UTILI – TITOLI DI DEBITO

Art. 37 - Esercizi sociali - bilancio

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione dell'inventario e, nei termini e con il rispetto degli obblighi previsti dalla legge, alla predisposizione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità;

3. Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando ricorrano particolari esigenze relative alla struttura o all'oggetto della società lo richiedano: in quest'ultimo caso l'organo amministrativo deve segnalare nella sua relazione (o nella nota integrativa) le ragioni della dilazione.

Art. 38 – Divieto di distribuzione degli Utili

Considerata l'assenza di scopo di lucro della società, ed il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili, proventi o avanzi di gestione, gli utili netti, prelevata una somma non inferiore al cinque per cento (5%) da destinarsi a riserva legale, fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale, dovranno essere destinati ad una riserva statutaria non distribuibile tra i soci neanche in caso di scioglimento della società ed utilizzabile unicamente a copertura di eventuali perdite di esercizio.

Art. 39 - Titoli di debito

La società può emettere titoli di debito, ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile. L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica dello Statuto.

TITOLO VI° - SCIoglimento - CLAUSOLA COMPROMISSORIA – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 40 - Scioglimento

1. Lo scioglimento della società avrà luogo nei casi e secondo le norme di legge.
2. L'assemblea con apposita deliberazione da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto, stabilisce: il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori, la nomina dei liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza, i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori e gli emolumenti loro spettanti.

Art. 41 – Devoluzione del patrimonio ai fini sportivi

Addivenendosi allo scioglimento della società, da qualsiasi causa determinato, l'intero patrimonio residuo dopo il pagamento dei debiti e delle obbligazioni assunte dalla società dovrà essere devoluto ad altre Società o Associazioni Sportive aventi finalità analoghe, ovvero ad altri fini sportivi, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 42 - Clausola compromissoria

1. Qualunque controversia insorgente tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale può essere rimessa al giudizio di un arbitro nominato su istanza della parte più diligente dal Presidente del Tribunale competente per territorio e decide in via rituale secondo diritto.
2. Il presente articolo è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia.
3. Sono rimesse al giudizio arbitrale, secondo le modalità sopra esposte, anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti e in tale caso il giudizio, a seguito dell'accettazione dell'incarico, è vincolante per costoro.

4. Le controversie in materia sportiva non definibili dalla Commissione Sportiva saranno rimesse al giudizio di un collegio arbitrale previsto dai regolamenti delle Federazioni Sportive e dagli Enti di Promozione Sportiva ai sensi dei rispettivi regolamenti interni.

Art. 43 - Domicilio dei soci

1. Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è a tutti gli effetti quello risultante dall'elenco soci presso il Registro delle Imprese.
2. I soci sono tenuti a comunicare all'Organo Amministrativo della società, ai fini delle comunicazioni previste dal presente Statuto, il proprio numero di telefax, sms e l'indirizzo di posta elettronica.
3. E' onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio, del proprio numero di telefax, sms e del proprio indirizzo di posta elettronica. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel Registro delle Imprese si fa riferimento alla residenza anagrafica

Art. 44 – Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto o consentito, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita o consegnata al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale.
2. Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della società e risultanti dai libri sociali.
3. Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.
4. Ogni qualvolta il presente statuto fa riferimento all'invio di una data comunicazione, essa si intende efficace dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata, fermo restando che essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al domicilio del destinatario. In caso di comunicazione effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento il termine cui fare riferimento è quello della spedizione della raccomandata stessa.

Art. 45 - Socio Unico

Le disposizioni del presente STATUTO si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.

C E R T I F I C A Z I O N E

di conformità di copia digitale ad originale analogico
REPUBBLICA ITALIANA

Certifico io sottoscritto dr. **FRANCESCO D'AMBROSI**, notaio, residente in Prato ed iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di vigenza valido fino al 24 luglio 2020 rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority) che la presente copia, composta di n. ventisette pagine e contenuta su supporto informatico mediante formato non modificabile - file *.pdf/a, è conforme al documento originale analogico a mio rogito, firmato a norma di legge e conservato nella mia raccolta degli atti tra vivi,

Ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, l'esibizione o produzione della presente copia di documento analogico formata su supporto informatico sostituisce quella dell'originale.

Prato, viale della Repubblica n. 276, lì dieci ottobre duemiladiciotto.

Atto registrato a Prato in data 04/10/2018 al n. 10891 Serie 1T.

File firmato digitalmente dal Notaio Francesco D'Ambrosi